

## Camera dei Deputati

### AC 3132

**"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"**

### Emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### Articolo 11-bis

*(Tax credit cerimonie)*

1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
  - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;
  - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto

cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

## **Tax credit cerimonie**

### **Motivazione**

L'emendamento è diretto a favorire il rilancio delle attività svolte dai soggetti che operano nei settori della grafica e fotografia nell'ambito della realizzazione ed organizzazione di cerimonie, attraverso la previsione di un'agevolazione rivolta alle famiglie, con ISEE non superiore a 40.000 euro, che acquistano i relativi servizi. In particolare, il beneficio è riconosciuto tramite uno sconto ed una detrazione d'imposta, recuperato dai soggetti economici tramite il riconoscimento di un corrispondente credito d'imposta. I servizi che danno diritto al beneficio sono eseguiti dai soggetti che operano con gli specifici codici ATECO richiamati nella proposta emendativa.

La pandemia in corso, infatti, ha prodotto pesanti effetti sulle imprese operanti nei settori delle cerimonie (quali matrimoni, battesimi, comunioni, etc.). Prendendo a riferimento i soli matrimoni, nel 2020 in Italia si è rilevato un dimezzamento delle cerimonie, con 96.687 matrimoni (45,7% in meno) rispetto ai 184.000 dell'anno pre-pandemia (2019), accelerando il trend di decrescita degli ultimi anni.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria, stimata in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023.